



ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

Sede Legale ed Amministrativa in Corso Don Minzoni, n. 86, cap. 14100, Asti (AT)
P.IVA e C.F. n. 01142420056.

**AFFIDAMENTO n. 2/2021 – CUP N. I30J21000000008
CIG N. 8672415F3E. CIG N. 8672433E19**

SETTORI SPECIALI

SERVIZIO TRASPORTI URBANI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO COMUNE A TUTTI I LOTTI

RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N.RO 6 AUTOBUS URBANI, PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA, CLASSE 1, COME SEGUE:

- **LOTTO 1: N.RO 2 AUTOBUS, LUNGHEZZA \leq 7,59 MT, ALIMENTATO A GASOLIO, EURO VI-d;**
- **LOTTO 2: N.RO 4 AUTOBUS, LUNGHEZZA da Mt. 7,60 a mt 8,59, ALIMENTATI A GASOLIO, EURO VI-d (CON L'OPZIONE DI ACQUISTO DI N.RO 1 ULTERIORE UNITÀ).**

L'ESTENSORE

P.I. ANDREA BONALDO

ART. 0 – STAZIONE APPALTANTE. PREMESSE E DEFINIZIONI GENERALI.

1. Stazione appaltante è ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a., di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.” o “Stazione Appaltante”, con sede legale in Italia, Asti, C.so Don Minzoni, n. 86, Codice Fiscale e P.Iva n. 01142420056, che eroga i servizi pubblici, tra cui il Servizio di Trasporto Pubblico Locale, nonché altre prestazioni, meglio individuati nel suo sito web www.asp.asti.it, sezione Società Trasparente, prevalentemente nella Città e Provincia di Asti.

2. Ai fini del presente Capitolato, e per la durata del contratto, valgono le seguenti definizioni:

- a. Per “**Fornitore**” o “**Aggiudicatario**” o “**Esecutore**”, s’intende l’Aggiudicatario del lotto di riferimento, individuato al successivo articolo, relativo alla procedura di gara indetta da A.S.P. s.p.a., e conclusasi, rubricato con il numero di CIG indicato in epigrafe al Disciplinare di Gara. Per “**Stazione Appaltante**” o “**Ente aggiudicatore**”, s’intende A.S.P. s.p.a., P.Iva e C.F. n. 01142420056, con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni n. 86, cap. 14100, Italia;
- b. Per “**Fornitura**” o “**prestazioni**”, si intende la fornitura oggetto di lotto, secondo le caratteristiche e il tipo descritti nel Capitolato e nel Contratto e relativi documenti allegati;
- c. Per “**Lotto**”, si intende uno dei due lotti in cui si articola la procedura di gara;
- d. Per “**P.E.C.**”, si intende la posta elettronica certificata, mezzo di comunicazione tra le Parti;
- e. Per “**Profilo del committente**”, s’intende il sito web www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara;
- f. Per “**Capitolato**” o “**Capitolato Speciale d’Appalto**”, s’intende il presente documento tecnico, e relativi documenti allegati, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto;
- g. Per “**Contratto**”, s’intende, per ogni lotto, il contratto stipulato in forma scritta tra A.S.P. s.p.a. e il Fornitore, in seguito all’adozione da parte di A.S.P. s.p.a. del provvedimento di aggiudicazione del lotto in cui si articola la procedura, rubricato con il numero di CIG indicato in epigrafe al Disciplinare di Gara, nonché ad altri adempimenti di legge;
- h. Per “**CIG**”, s’intende il Codice Identificativo di Gara, attribuito al lotto di procedura;
- i. Per “**Giorni feriali**” o “**Giorni lavorativi**”, s’intendono i giorni non festivi della settimana, compresi tra lunedì e sabato inclusi;
- j. Per “**Giorni**”, si intendono i giorni calendariali;
- k. Per “**Parti**” o “**Parti contrattuali**”, s’intendono A.S.P. s.p.a. e il Fornitore di cui alla lett. a);
- l. Per “**D.E.C.**” si intende il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi ove applicabili, nominato da A.S.P. s.p.a. nella determina a contrarre;
- m. Per “**R.U.P.**” o “**R.P.**”, si intende il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, ed ex art. 2, comma 5, D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, nominato da A.S.P. s.p.a. nella determinazione di autorizzazione a contrarre, pubblicata sul profilo del committente;
- n. Per “**Documentazione di Procedura**”, si intende l’insieme dei documenti di procedura, ovvero il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, il Capitolato Tecnico (All. A, Lotto 1; All. B, Lotto 2), lo Schema di Contratto (Lotto 1 e Lotto 2) e relativi documenti allegati, meglio individuati dal Disciplinare di Gara;
- o. Per “**veicoli**” o “**autobus**”, s’intendono gli Autobus oggetto del lotto in cui si articola la procedura e oggetto della fornitura, previsti dal Capitolato, con le specifiche, caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dal Capitolato;
- p. Per “**Euro VI-d**”, s’intende nel presente Capitolato “**Almeno Euro VI-d**”.
- q. Per “**C.C. o c.c.**”, s’intende il Codice Civile vigente in Italia.

3. E’ fatta salva ogni altra definizione presente nel Capitolato, e loro documenti ad esso allegati.

4. Per ogni lotto, in caso di contrasto tra norme contenute nel Capitolato e i documenti allegati, prevale l’interpretazione più aderente alle finalità per le quali la fornitura è stata progettata, ed al migliore raggiungimento del risultato secondo criteri di buona fede e ragionevolezza.

5. Per ogni lotto, per quanto non regolato dal Capitolato e dal Contratto, come integrati dall’Offerta dell’Aggiudicatario, e dai loro documenti Allegati, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. richiamate espressamente dalla Documentazione di Procedura, limitatamente a quelle applicabili alla fornitura, nonché le disposizioni contenute nel

D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020, limitatamente a quelle applicabili alla fornitura di che trattasi, e le disposizioni contenute nel Codice Civile applicabili.

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO E DELLA FORNITURA. OPZIONE D'ACQUISTO DI N. 1 ULTERIORE AUTOBUS, PER IL SOLO LOTTO 2 DI PROCEDURA, ATTIVABILE DALLA SOLA A.S.P. S.P.A.

1. Oggetto dell'appalto, suddiviso nei seguenti due lotti, è la Fornitura di:

- LOTTO 1: N.RO 2 AUTOBUS, LUNGHEZZA \leq 7,59 MT., ALIMENTATI A GASOLIO, EURO VI-d;
- LOTTO 2: N.RO 4 AUTOBUS, LUNGHEZZA DA MT. 7,60 A MT 8,59, ALIMENTATI A GASOLIO, EURO VI-d (CON L'OPZIONE DI ACQUISTO DI N.RO 1 ULTERIORE UNITÀ).

2. Trattasi, per ogni lotto, della Fornitura di Autobus urbani per servizio pubblico di linea, Classe I, alimentati a gasolio, motorizzazione non inferiore a **EURO VI-d**, aventi le caratteristiche tecniche e di allestimento specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Tecnico di riferimento (All. A, Lotto 1 o All. B, Lotto 2) allegato (di seguito, per brevità, anche solo "veicoli").

3. Per il **solo Lotto 2**, A.S.P. s.p.a. si riserva di affidare al Fornitore del Lotto 2 la Fornitura di ulteriore n. 1 (uno) Autobus. **L'Opzione di Acquisto di n. 1 (uno) ulteriore Autobus urbano**, potrà essere esercitata per iscritto dalla sola A.S.P. s.p.a. entro e non oltre n. 12 (dodici) Mesi decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto di Fornitura avente ad oggetto i n.ro 4 Autobus con lunghezza da MT. 7,60 a MT 8,59, alimentati a gasolio, **EURO VI-d**. Pertanto, i Concorrenti al Lotto 2, con la presentazione dell'Offerta, si vincolano a fornire a A.S.P. s.p.a. n. 1 (uno) Autobus ulteriore - rispetto ai n.ro 4 Autobus con lunghezza da MT. 7,60 a MT 8,59, alimentati a gasolio, Euro VI-d - agli stessi patti, allo stesso "Prezzo unitario di Fornitura" ed alle stesse condizioni di cui ai primi n.ro 4 Autobus.

Qualora l'Opzione di Acquisto di n. 1 (uno) ulteriore Autobus venga esercitata da A.S.P. s.p.a. entro i 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Fornitura, il Prezzo unitario di Fornitura, ovvero il corrispettivo contrattuale, non subirà variazione alcuna.

Qualora l'Opzione di Acquisto di n. 1 (uno) ulteriore Autobus, non venga esercitata da A.S.P. s.p.a. entro il termine indicato al precedente capoverso del presente articolo, il Fornitore del Lotto 2, nulla potrà avanzare, a qualsiasi titolo, verso A.S.P. s.p.a. o Terzi.

Resta inteso che qualora A.S.P. s.p.a., in relazione al solo lotto 2, eserciti il diritto d'Opzione di cui al precedente capoverso del presente articolo, entro il termine ivi indicato, i termini di consegna di cui al successivo art. 5 non subiranno modifiche, sospensioni e/o interruzioni di sorta.

Tale Opzione di Acquisto, in quanto tale, non vincola A.S.P. s.p.a.

4. **A.S.P. s.p.a. si riserva di condizionare l'aggiudicazione della Fornitura di cui al presente Capitolato, e oggetto di ogni lotto di procedura, all'assegnazione e/o erogazione, in favore di A.S.P. s.p.a., dei finanziamenti e/o contributi pubblici Ministeriali, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale M.I.T., di concerto con M.I.S.E. e M.E.F. n. 234 del 06/06/2020 e disposizioni dell'art. 200, comma 7, del D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020. In proposito, si rinvia al paragrafo n. 4.3 del Disciplinare di Gara.**

ART. 2 PRESCRIZIONI GENERALI.

2.1 Prescrizioni generali.

I veicoli oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e della Fornitura dovranno essere compiutamente rispondenti a tutte le norme di legge, e in particolare alle norme stabilite dalla legislazione relativa a caratteristiche costruttive, funzionali e di unificazione vigente, alla data prevista per la Fornitura.

Le condizioni e caratteristiche riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto debbono intendersi vincolanti ed obbligatorie, come pure le prescrizioni tecniche esplicitate, a seconda del lotto di riferimento, nel Capitolato Tecnico allegato (salvo soluzioni migliorative da sottoporre a valutazione e insindacabile giudizio dell'Autorità di Procedura).

Inoltre, particolare attenzione sarà riposta nella Qualità generale del veicolo offerto in sede di

procedura (voce soggetta a punteggio), ovvero su:

- Abitabilità, ergonomia, visibilità e comfort del posto guida;
- Comfort di marcia;
- Guidabilità;
- Abitabilità vano passeggeri;
- Uniformità della distribuzione dell'aria climatizzata vano passeggeri;
- Finitura e qualità interni;
- Materiali, struttura e rivestimenti;
- Accessibilità ai vani tecnici ed agli impianti di bordo;
- Facilità di accesso agli organi meccanici, elettrici e di carrozzeria per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Estetica.

ART. 3 CONSEGNA DELLA FORNITURA.

Gli Autobus, oggetto della Fornitura, ed in particolare del lotto di riferimento, dovranno essere consegnati dall'Aggiudicatario presso il Deposito di Autobus in uso e/o in proprietà di A.S.P. s.p.a. sito in Asti (AT), Valbella, Località Rilate n. 72, Italia, a cura e spese del Fornitore, e dovranno essere muniti dei seguenti documenti:

- a) documentazione tecnica di cui all'art. 5.2 del Capitolato Tecnico;
- b) dichiarazione di vendita;
- c) certificazione attestante la data di ultimazione del processo di costruzione del/degli Autobus;
- d) autocertificazione di buon funzionamento ed esenzione da vizi occulti del/degli Autobus;
- e) copia del "Documento di Omologazione" completo di tutti gli allegati.

Per ogni lotto, la consegna della Fornitura si intenderà accettata solo nel momento in cui tutti i veicoli avranno superato il "collaudo di accettazione" e sarà compilato e sottoscritto il verbale positivo di collaudo di cui al successivo art. 6.3.

ART. 4 RITIRO DELL'USATO PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE/TERZI.

Per ogni lotto, non è previsto il ritiro di alcun Autobus "usato" da parte del Fornitore.

ART. 5 TERMINI DI CONSEGNA DEI VEICOLI OGGETTO DI FORNITURA. SOSPENSIONE.

5.1. Termini di consegna dei veicoli oggetto di Fornitura.

La consegna di tutti i veicoli, oggetto del lotto di riferimento:

- **dovrà avvenire, da parte del Fornitore, entro un termine pari o inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto tra le Parti;**
- **e, comunque, dovrà avvenire, da parte del Fornitore, entro il termine indicato nell'Offerta Tecnica (voce soggetta a punteggio, punto B della Scheda Tecnica di Valutazione), formulato in diminuzione rispetto al "Termine Massimo" di 180 (centottanta) giorni previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.**

superato il quale A.S.P. s.p.a. si riserva in fase esecutiva del Contratto di applicare nei confronti del Fornitore una penale per ritardata consegna (art. 14.1 del presente Capitolato).

Per ogni lotto, ai fini dell'eventuale applicazione della penale per ritardata consegna (art.14.1), sarà assunta come Data di Consegna quella risultante dal D.D.T. che accompagnerà il singolo Autobus (art. 15).

5.2 Sospensione del Contratto e della Fornitura da parte della Stazione Appaltante.

5.2.1 Per ogni lotto, in tutti i casi in cui - ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento della Fornitura, il R.U.P./D.E.C. può disporre la sospensione

dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento del Fornitore o del suo legale rappresentante pro-tempore o del suo procuratore, il verbale di sospensione, con l'indicazione di quanto segue:

- a) delle ragioni che hanno determinato la sospensione della fornitura e delle attività previste dal Capitolato e dal Contratto;
- b) dello stato di avanzamento della fornitura;
- c) degli ulteriori dati e informazioni previsti dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui si rinvia;
- d) delle, eventuali, cautele adottate affinché, alla ripresa della fornitura, esso, il Contratto, possa continuare senza eccessivi oneri;
- e) della consistenza di mezzi e/o attrezzature del Fornitore eventualmente esistenti sul luogo delle prestazioni di consegna della fornitura al momento della sospensione.

5.2.2. Il R.U.P. - ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - può disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, il Fornitore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se A.S.P. s.p.a. si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

5.2.3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P., o altro Ufficio di legge, dispone la ripresa dell'esecuzione, e indica il nuovo termine contrattuale.

5.2.4. Le contestazioni del Fornitore in merito alle sospensioni sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa. L'iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere: a) la formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o richieste si fondano; b) la precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico, con indicazione esatta dei criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si chiede il pagamento; c) ogni altro dato di legge.

5.2.5. Le disposizioni dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si applicano, comunque, in quanto compatibili, ai contratti relativi a Forniture.

5.2.6 Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di sospensione del Contratto, e delle prestazioni contrattuali, previste dalla normativa vigente.

ART. 6 COLLAUDI ED ACCETTAZIONE DEI VEICOLI.

6.1 Fasi di collaudo.

Le prove e le verifiche di collaudo degli Autobus, oggetto della presente Fornitura e del lotto di riferimento, saranno articolate nelle seguenti Fasi:

- **Collaudo di accettazione/consegna;**
- **Collaudo definitivo.**

Per ogni lotto, l'esito positivo dei predetti collaudi, non impegna in alcun modo A.S.P. s.p.a. e non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità in merito alla rispondenza delle caratteristiche e dei particolari degli Autobus all'uso cui sono destinati e della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati. Per ogni lotto, tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico del Fornitore.

6.2 Subforniture.

In ogni lotto, successivamente alla comunicazione d'ufficio di aggiudicazione di cui all'art. 76 D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve produrre a A.S.P. s.p.a. specifica dichiarazione di "conformità ed adeguatezza dei sottosistemi e dei componenti forniti dai Subfornitori al Capitolato Tecnico", assumendosene la piena responsabilità.

In ogni lotto, su richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., il Fornitore, prima della consegna del primo veicolo oggetto del lotto e della Fornitura, deve inviare per iscritto a A.S.P. s.p.a. l'Elenco dei Subfornitori dei principali componenti installati sul veicolo.

6.3 Collaudo di accettazione e computo dei termini per ogni lotto.

Gli Autobus, oggetto della Fornitura e del lotto di riferimento, devono essere consegnati presso la sede di A.S.P. s.p.a. sita in **Asti (AT), Valbella, Località Rilate n. 72, Italia.**

La firma del documento di trasporto (nel presente documento anche denominato "D.D.T.") non costituisce accettazione del veicolo, essendo necessario il conseguimento dell'esito positivo, anche con riserva, del "collaudo di accettazione".

Il "collaudo di accettazione" per il singolo veicolo, oggetto di Fornitura, ha esito positivo solo se si verificano le seguenti condizioni:

- l'Autobus, munito di regolare documento di trasporto, è stato consegnato presso la sede di A.S.P. s.p.a. indicata;
- l'Autobus risulta pulito, completo, integro in ogni sua parte, in ogni allestimento compresi gli accessori e tecnicamente corrispondente a quanto indicato dal Capitolato Tecnico e alle eventuali Migliorie proposte in sede di Offerta dall'Aggiudicatario del lotto.

Resta inteso che il "collaudo di accettazione" non solleva il Fornitore dalla responsabilità in merito alla rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli all'uso cui sono destinati ed alla qualità e rispondenza dei materiali impiegati.

In caso di esito negativo del "collaudo di accettazione", questo viene comunicato da A.S.P. s.p.a. per iscritto, al Fornitore, tempestivamente con le giuste motivazioni.

Entro i termini massimi di consegna di cui al precedente art. 5.1, il Fornitore deve rimuovere le cause che non hanno permesso il superamento del collaudo, altrimenti vengono applicate da A.S.P. s.p.a. le penali.

Nel conteggio dei termini non si computa il periodo che intercorre tra il giorno di consegna e la comunicazione dell'esito negativo.

L'esito del "collaudo di accettazione" è formalizzato in apposito verbale, sottoscritto congiuntamente dalle Parti.

6.4 Collaudo definitivo per ogni lotto.

È previsto un "collaudo definitivo" dei veicoli, oggetto di Fornitura e del lotto di procedura, prima della scadenza del periodo di garanzia contrattualmente stabilito.

Il collaudo deve verificare:

- l'integrità e il soddisfacente funzionamento dell'Autobus e di tutti i suoi componenti;
- l'eliminazione di tutti i difetti, anche quelli sistematici, manifestati dal veicolo dalla data di immatricolazione e debitamente segnalati al Fornitore;
- l'adempimento di ogni altro obbligo contrattualmente previsto.

L'esito positivo del collaudo definitivo sarà certificato da A.S.P. s.p.a. per iscritto.

In caso di esito negativo del "collaudo definitivo" verranno prorogati i termini della garanzia.

Se dovessero perdurare i difetti oltre i 30 (trenta) giorni dal momento in cui è effettuato il collaudo, A.S.P. s.p.a. è autorizzata ad applicare, verso il Fornitore, una penale giornaliera pari allo 0,10 % del valore di Offerta del singolo Autobus e non svincolerà la garanzia definitiva di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fino alla rimozione delle difformità riscontrate.

Resta salvo il diritto di A.S.P. s.p.a. di incamerare la garanzia definitiva nella sua globalità, qualora il Fornitore non abbia provveduto ad eliminare le predette difformità.

L'esito del collaudo definitivo è formalizzato in verbale, redatto e sottoscritto da A.S.P. s.p.a.

ART. 7 IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI.

All'immatricolazione dei veicoli, oggetto di Fornitura e del lotto di procedura, provvederà direttamente A.S.P. s.p.a. nel più breve tempo possibile (dipendente dalle disponibilità degli Uffici competenti della Motorizzazione Civile). Il Fornitore, a propria cura e spese, deve produrre tutta la documentazione necessaria di propria competenza all'immatricolazione medesima del veicolo, da consegnare contestualmente all'Autobus a A.S.P. s.p.a.

ART. 8 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE INDICATO DALLA STAZIONE APPALTANTE.

In ogni lotto, il Fornitore dovrà organizzare, congiuntamente ad A.S.P. s.p.a., entro e non oltre 15 (quindici) giorni a far data dal "collaudo di accettazione" con esito favorevole, un Programma di Addestramento con oneri a carico del Fornitore, da effettuarsi presso la sede indicata da A.S.P. s.p.a. comunque ubicata nella Provincia di Asti, per il personale di guida e il personale di manutenzione indicato da A.S.P. s.p.a., i cui contenuti e durata siano sufficienti a consentire il corretto uso, nonché la corretta manutenzione e riparazione dei veicoli oggetto di Fornitura e del lotto di aggiudicazione (Rif. 5.1 del C.T.).

ART. 9 GARANZIE.

9.1 Condizioni generali in ogni lotto.

La garanzia decorre dalla data di collaudo di accettazione di ciascun veicolo oggetto di lotto.

La garanzia contrattuale, in ogni lotto, deve avere una durata minima di base di 24 (ventiquattro) mesi; è richiesta all'Offerente nell'Offerta Tecnica, formulata in procedura, una maggiorazione del periodo di garanzia (voce soggetta a punteggio, punto L della Scheda Tecnica di Valutazione).

Durante tale periodo, la garanzia copre ogni parte e componente del veicolo, oggetto di Fornitura e del lotto, e il Fornitore ne risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale o di deficienza funzionale. Il Fornitore del lotto, pertanto, deve:

- intervenire, a proprie spese e cura, per eliminare qualsiasi difetto progettuale, costruttivo o funzionale o di deficienze accertate sul veicolo;
- attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i veicoli, oggetto della Fornitura e del lotto, le cause che hanno provocato le deficienze e i difetti.

Il Fornitore deve garantire la migliore rispondenza all'uso cui i veicoli oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto devono essere destinati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, a rimuovere e a risolvere in modo stabile e duraturo tutte le anomalie e/o deficienze accertate e denunciate durante il periodo di garanzia, e ne risponde sino a quando non saranno state eliminate in via definitiva, con il relativo addebito di eventuali periodi di fermo macchina.

Durante il periodo di garanzia, il Fornitore è tenuto a intervenire, a proprie spese e cura, direttamente - oppure attraverso un proprio Concessionario/Officina autorizzata/Struttura tecnica segnalato/a in sede di Offerta Tecnica - per l'eliminazione di tutte le anomalie e/o malfunzionamenti, esclusi quelli imputabili alla normale usura dei componenti o all'uso improprio dei mezzi da parte del personale di A.S.P. s.p.a.

Gli interventi, succitati, si intendono se possibile effettuati presso le strutture di A.S.P. s.p.a. L'eventuale trasporto dell'Autobus nella sede del Concessionario/Officina autorizzata/Struttura tecnica del Fornitore, deve avvenire a carico e spese del Fornitore stesso.

Il Fornitore si impegna ad attuare gli interventi in garanzia entro il termine massimo di 3 (tre) giornate lavorative (sono escluse solo le giornate festive), dalla segnalazione scritta a mezzo posta elettronica o a mezzo fax.

La decorrenza viene valutata dalla giornata di segnalazione, se la stessa è inviata entro le ore 12.00, ovvero dalla giornata successiva se inviata dopo.

A.S.P. s.p.a. si riserva di autorizzare il Fornitore ad intervenire presso la propria sede (Asti (AT), Valbella, Località Rilate, n. 72, Italia).

9.2 Garanzia sui difetti sistematici.

9.2.1 Garanzia sui difetti sistematici (Lotto 1).

Il termine “difetti sistematici” si applica a quelle deficienze che, durante il periodo di garanzia, si riferiscono a un problema di un componente installato su un Autobus che si manifesta su entrambi i veicoli; il Fornitore è dunque tenuto, oltre alla loro sostituzione, a garantire un ulteriore periodo di garanzia (pari comunque a quella Offerta in gara) sul componente difettoso.

9.2.1 Garanzia sui difetti sistematici (Lotto 2).

Il termine “difetti sistematici” si applica a quelle deficienze che, durante il periodo di garanzia, si riferiscono a un problema di un componente installato su un Autobus che si manifesta su almeno un secondo veicolo; il Fornitore è dunque tenuto, oltre alla loro sostituzione su tutti gli autobus della fornitura, a garantire un ulteriore periodo di garanzia (pari comunque a quella Offerta in gara) sul componente difettoso.

9.3 Garanzia sulla carrozzeria (per ogni lotto).

Gli Autobus oggetto di Fornitura e del lotto, nel loro allestimento complessivo, devono essere coperti da **garanzia specifica superiore ai 24 (ventiquattro) mesi** per la verniciatura e i trattamenti in generale, sull’eventuale corrosione passante, ossidazione e infiltrazioni d’acqua, i rivestimenti esterni della carrozzeria e per le coibentazioni, il pavimento, compreso il rivestimento, i cedimenti strutturali (rottture e/o deformazioni).

10 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN GARANZIA.

10.1 Affidabilità e disponibilità del veicolo, in ogni lotto.

Il veicolo si intende “affidabile” quando è privo di guasti, malfunzionamenti che possano limitarne la circolazione, la sicurezza del conducente e dei trasportati, nonché il microclima dell’ambiente a disposizione degli utenti e del conducente.

Non sono considerati guasti o malfunzionamenti che compromettono l’affidabilità, quelli riguardanti indicatori di percorso, obliteratrici e sistemi di bigliettazione; inoltre non sono considerati guasti le forature degli pneumatici o guasti causati da eventi non imputabili al Fornitore.

Per il veicolo che presenti difetti costruttivi, sia di carattere meccanico, sia elettrico od elettronico, compreso l’impianto di climatizzazione, e che quindi risulti non affidabile ad essere immesso in servizio durante il periodo di garanzia, viene richiesta un’**indisponibilità**.

Tale indisponibilità definita su base mensile (calcolata su 25 giorni medi lavorativi), per guasti coperti da garanzia, per mancanza di ricambi originali del Fornitore, o per l’impossibilità dell’Officina autorizzata a svolgere l’intervento necessario, **non può superare 5 (cinque) giorni lavorativi del veicolo (ovvero il veicolo deve essere disponibile almeno 20 giorni al mese).**

Il valore viene calcolato sulla disponibilità dei veicoli dalle ore 6:00 a.m., da lunedì a sabato (sono esclusi i giorni festivi).

Sono esclusi i fermi non imputabili al Fornitore e i fermi per interventi di manutenzione programmata.

La percentuale su base mensile (per ciascun veicolo), che viene calcolata sul rapporto tra i giorni di fermo macchina e i giorni teorici di utilizzo, viene utilizzata per determinare le penali di cui all’art.14.

10.2 Organizzazione a supporto delle prestazioni in garanzia, in ogni lotto.

Il Fornitore del lotto deve avere un’apposita organizzazione cui farà carico l’esecuzione delle prestazioni da effettuarsi in garanzia.

In ogni lotto, essenziali per l’organizzazione del servizio post-vendita sono:

- il “**Responsabile dell’Assistenza**” di cui al successivo art. 10.3;

- la “**Struttura Tecnica**” incaricata per eseguire materialmente gli interventi di cui all’art. 10.4 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

10.3 Il Responsabile dell’Assistenza.

Il “**Responsabile dell’Assistenza**” è la persona designata dal Fornitore ad agire in nome e per conto del Fornitore stesso per eseguire in garanzia le prestazioni a favore di A.S.P. s.p.a.

Con la consegna del primo veicolo o in sede di stipula del Contratto tra le Parti, il Fornitore deve comunicare a A.S.P. s.p.a. il nominativo del Responsabile dell’Assistenza.

I rapporti, sia tecnici sia amministrativi, tra il Fornitore e A.S.P. s.p.a. devono essere tenuti dal Responsabile dell’Assistenza.

10.4 Struttura tecnica.

Per “**Struttura tecnica**” si intende il complesso delle Officine, personale ed attrezzature, che il Fornitore dedica all’esecuzione degli interventi in garanzia. Il Fornitore deve mettere a disposizione una Struttura Tecnica per tutto il periodo di durata del Contratto, in caso di aggiudicazione del lotto, allegando il **Mandato che autorizza ad intervenire** sui veicoli forniti ad A.S.P. s.p.a.

Il **Fornitore può fare riferimento ad uno degli Schemi Operativi di seguito indicati**, avendo comunque facoltà di formulare proposte alternative per soddisfare al meglio le necessità di A.S.P. s.p.a.:

- Esecuzione degli interventi presso una Struttura esterna (Officina propria o Concessionaria)** scelta dal Fornitore. Per applicare la soluzione descritta, il Fornitore deve trasferire i veicoli dall’Officina/deposito di A.S.P. s.p.a. alla Struttura esterna e ritorno;
- Esecuzione degli interventi, se autorizzati da A.S.P. s.p.a., presso l’Officina di A.S.P. s.p.a.** sita in Valbella, Località Rilate, n. 72, Asti (AT), Italia.

A.S.P. s.p.a. e il Fornitore devono individuare tutte le possibili soluzioni tecniche e organizzative per rendere più efficiente il processo globale degli interventi in garanzia.

Resta inteso che non possono essere addebitati ad A.S.P. s.p.a. eventuali costi e/o spese di trasferimento da/verso Officine individuate dal Fornitore.

ART. 11 ASSISTENZA TECNICA ED APPROVVIGIONAMENTO RICAMBI

11.1 Fornitura dei ricambi in ogni lotto.

Il Fornitore del lotto deve garantire **per un periodo non inferiore a 15 (quindici) anni**, a far data dal termine di consegna dei Veicoli oggetto di lotto, l’approvvigionamento dei ricambi e l’assistenza tecnica per i veicoli oggetto della Fornitura, quali che siano le vicende societarie ed aziendali che si verificheranno.

I ricambi devono essere il più possibile reperibili con facilità sul mercato, in modo tale che A.S.P. s.p.a. possa individuare la linea di approvvigionamento ad essa più conveniente.

Il Fornitore deve, pertanto, inserire nell’Offerta Tecnica, una descrizione delle proprie Strutture logistiche e distributive, a cui la Stazione Appaltante, in caso di eventuale aggiudicazione del lotto, può fare riferimento.

11.2 Follow up della fornitura in ogni lotto.

In ogni lotto, il Fornitore si obbliga a comunicare ad A.S.P. s.p.a., **per un periodo non inferiore a 15 (quindici) anni**, a far data dal termine di consegna dei Veicoli oggetto di lotto, ogni variazione e/o raccomandazione relativa a procedure di controllo, manutenzione preventiva, eventuali interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza nel tempo, del veicolo, nonché ogni necessità di sostituire parti che dovessero presentare rischio di rotture, logorio od avarie precoci, che interessano organi essenziali per la sicurezza.

La segnalazione a A.S.P. s.p.a. deve essere la più tempestiva possibile e comprenderà l’indicazione della procedura da assumere per garantire la sicurezza dei veicoli.

Alla segnalazione deve seguire l'esecuzione dell'intervento, opportuno, entro 3 (tre) giorni o nel tempo ritenuto congruo dalle Parti.

Per lo stesso **periodo di 15 (quindici) anni**, per quanto concerne la documentazione tecnica di supporto alla manutenzione, il Fornitore deve curare l'aggiornamento di tale documentazione inviando pagine rivedute e/o supporti elettronici equivalenti relative/i ad eventuali cambiamenti, sia che ciò venga richiesto da modifiche della progettazione o delle procedure, oppure da errori di stampa.

ART. 12 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.

12.1 Prezzo/corrispettivo contrattuale.

Per ogni lotto, il "**Prezzo Unitario della Fornitura**", fisso e invariabile, che deve essere corrisposto da A.S.P. s.p.a. al Fornitore del lotto quale corrispettivo contrattuale per tutte le prestazioni e attività oggetto di Capitolato e di Contratto e degli obblighi in esso assunti dal Fornitore, nessuna/o esclusa/o e/o eccettuata/o, sarà quello indicato dallo stesso Fornitore nell'Offerta (voce soggetta a punteggio, **punto A della Scheda Tecnica di Valutazione**), in diminuzione sull'Importo unitario a base d'offerta, al netto dell'I.V.A. di legge, previsto dalla Documentazione di Procedura ed in particolare dal Quadro Economico dell'intervento, a cui si rinvia.

Per ogni lotto, tale "Prezzo Unitario di Fornitura" si intende onnicomprensivo di tutte le spese, costi e oneri di qualsivoglia natura, necessari all'adempimento di tutti gli obblighi assunti, dal Fornitore, col Contratto.

12.2 Termini di pagamento del Prezzo/corrispettivo contrattuale.

Per ogni lotto, dopo l'avvenuta consegna di tutti i veicoli oggetto di Fornitura e di lotto, ed entro 30 (trenta) giorni dalla data di "Collaudo di accettazione", a norma dell'art. 6.3 del presente Capitolato, dell'ultimo veicolo oggetto di Fornitura, il Fornitore potrà emettere Fattura ai sensi delle norme vigenti, che, relativamente alla Fornitura ed al lotto di riferimento aggiudicatosi, gli darà diritto al pagamento di un importo pari al **40% (quaranta per cento)** del corrispettivo offerto in sede di procedura di gara, entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura.

Il successivo **55% (cinquantacinque per cento)** del corrispettivo, sarà liquidato ad erogazione dei Contributi previsti dal precedente art. 1 e, comunque, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di "Collaudo di accettazione" dell'ultimo veicolo oggetto di Fornitura e di lotto.

Il restante e ultimo **5% (cinque per cento)** del corrispettivo, sarà liquidato al termine del "Collaudo definitivo" di cui al precedente art. 6.4.

ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA A CARICO DEL FORNITORE.

Per ogni lotto, prima della stipula del Contratto e, comunque, su richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., il Fornitore dovrà costituire una Garanzia definitiva di cui all'art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante le clausole previste dal Disciplinare di Gara, pari al 10,00 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 103, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Fermo quanto previsto al successivo capoverso, tale garanzia deve essere conforme a quanto prescritto all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e cesserà definitivamente di avere efficacia sola alla data di emissione del "collaudo definitivo" della fornitura medesima.

Tale garanzia cesserà di avere efficacia, previa restituzione della stessa al Fornitore da parte di A.S.P. s.p.a., al termine della prestazione contenuta nel Contratto.

La garanzia definitiva, in ogni lotto, è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle somme eventualmente pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salvo, in ogni caso e in ogni lotto, la facoltà di A.S.P. s.p.a. di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito per l'inadempimento del Fornitore.

In ogni lotto, qualora nel corso del Contratto la garanzia definitiva venisse escussa, parzialmente o totalmente, da parte di A.S.P. s.p.a., il Fornitore dovrà provvedere a reintegrarla tempestivamente entro il termine assegnato da A.S.P. s.p.a.; in difetto, A.S.P. s.p.a. potrà dichiarare risolto il Contratto.

Fermo quanto previsto dalla normativa vigente, la mancata presentazione della Garanzia definitiva determinerà la revoca e/o decadenza dell'affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da parte di A.S.P. s.p.a.

ART. 14 PENALI A CARICO DEL FORNITORE.

14.1 Penale per ritardata consegna dei veicoli rispetto al termine di cui all'art. 5.1 del Capitolato.

Per ogni lotto, A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) sull'importo complessivo di contratto al netto dell'I.V.A., per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna di cui al precedente art. 5.1, per singolo Autobus, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggiore danno subito.

Il diritto alla penale maturerà per A.S.P. s.p.a. automaticamente allo scadere del termine fissato per la consegna del veicolo oggetto di lotto, senza necessità di costituire in mora il Fornitore.

Il ritardo superiore a 30 (trenta) giorni rispetto al termine di consegna di cui al precedente art. 5.1, costituisce causa di risoluzione del Contratto di Fornitura con diritto per A.S.P. s.p.a. di escutere la Garanzia definitiva di cui all'art. 103 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di esercitare ogni azione a ristoro dei maggiori danni subiti.

Le "cause di forza maggiore" in nessun modo imputabili al Fornitore, che possono incidere sui tempi di consegna del veicolo oggetto di lotto, devono essere comunicate per iscritto ad A.S.P. s.p.a. mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (nel presente documento anche "PEC" o "pec") con allegata documentazione comprovante.

Sono considerate "cause di forza maggiore", sempre se debitamente comunicate come al precedente capoverso e adeguatamente documentate, soltanto gli scioperi e gli eventi meteorologici, sismici, e simili, o altre circostanze speciali, che rendano inutilizzabili gli Impianti di produzione del Fornitore, per il tempo strettamente necessario al ripristino dell'attività. Gli eventuali giorni di ritardo derivanti dalle suddette "cause di forza maggiore" comporteranno la proroga del termine fissato per la consegna del veicolo di uguale numero di giorni a quelli strettamente necessari per l'eliminazione della causa che lo ha provocato, che in ogni caso non potrà superare la durata di giorni 30 (trenta), decorsi i quali A.S.P. s.p.a. avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

14.2 Penale per ritardo sugli interventi effettuati durante il periodo di garanzia.

Per ogni lotto, A.S.P. s.p.a. si riserva la facoltà di applicare una penale sulla presa in consegna degli interventi da effettuare nel periodo di garanzia secondo quanto previsto al precedente art. 10.

La penale ammonterà ad € 100,00 (euro cento/00) per ogni veicolo i cui interventi manutentivi non siano iniziati entro 2 (due) giorni calendariali consecutivi dalla richiesta d'intervento, per ogni giorno di ritardo e per ciascun veicolo.

14.3 Penalità per mancata disponibilità dei veicoli.

Per ogni lotto, durante il periodo di garanzia, gli eventuali guasti non imputabili ad A.S.P. s.p.a., ovvero per vizi o rotture ripetute, determinano l'indisponibilità su base mensile di cui all'art. 10.1 che **non può superare 5 (cinque) giorni lavorativi del veicolo.**

Il valore viene calcolato sulla disponibilità dei veicoli dalle ore 6:00 a.m., da lunedì a sabato.

Sono esclusi i fermi non imputabili al Fornitore ed i fermi per interventi di manutenzione programmata. La percentuale su base mensile, che viene calcolata sul rapporto tra i giorni di fermo macchina ed i giorni teorici di utilizzo, viene utilizzata per determinare le penali sotto indicate.

Per un numero di giornate pari alla somma dei giorni di fermo, compresa la giornata di invio della segnalazione di guasto inviata entro le ore 12:00, l'addebito al Fornitore dell'onere di fermo macchina si determina prendendo in considerazione come valore di riferimento giornaliero l'1 ‰ (l'uno per mille) del valore di Offerta del singolo autobus. A.S.P. s.p.a. trasmette per iscritto, mensilmente, un *report* con la situazione dei giorni di fermo di ogni singolo autobus.

Dalla determinazione del valore di cui sopra, sono escluse le giornate di fermo relative a interventi di controllo e manutenzione ordinaria, dichiarate in sede di Offerta dal Costruttore, e da interventi causati da urti o eventi accidentali non imputabili al Fornitore, ovvero a guasti derivanti da utilizzo improprio degli autobus.

Il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto o su richiesta di A.S.P. s.p.a., comunica per iscritto ad A.S.P. s.p.a. uno o più indirizzi di posta elettronica a cui inviare il *report* con la situazione dei giorni di fermo di ogni singolo autobus.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Per ogni lotto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., è facoltà di A.S.P. s.p.a. risolvere il Contratto di Fornitura, rifiutando il pagamento del corrispettivo contrattuale con conseguente incameramento della Garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e fatto salvo il diritto al maggiore danno, in caso di grave inadempimento del Fornitore, nonché nelle seguenti ipotesi:

- qualora, non si pervenga al verbale di "collaudo di accettazione" positivo per tutti i veicoli oggetto di Fornitura e di lotto, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di consegna degli stessi;
- in caso di cessazione dell'attività, di fallimento del Fornitore o sua soggezione a procedura concorsuale equipollente;
- in caso di cessione del Contratto di Fornitura a terzi o in caso di subappalto ex art. 105 D.lgs. n. 50/2021 e s.m.i. non autorizzato da A.S.P. s.p.a.;
- qualora i veicoli, oggetto di lotto e di fornitura, non risultino liberi da pegno o altre formalità pregiudizievoli, o il Fornitore non ne volturi ad A.S.P. s.p.a. la piena proprietà entro 15 (quindici) giorni dal collaudo positivo di "accettazione";
- qualora il ritardo nella consegna dei veicoli oggetto di fornitura e di lotto, si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni di calendario, oltre il termine di consegna indicato all'art. 5 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
- qualora l'ammontare delle penali previste nel Contratto superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'I.V.A. di legge;
- In ogni altra ipotesi prevista dal Contratto e dalla normativa vigente.

La risoluzione può essere dichiarata senza bisogno di preavviso o costituzione in mora della Controparte, a mezzo di raccomandata a/r o pec.

ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO.

In ogni lotto, è assolutamente fatto divieto al Fornitore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto, pena la nullità, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 17 EVENTUALI CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

In ogni lotto, qualunque controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Capitolato e/o del Contratto, o in qualunque modo a questo connessa, essa verrà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Asti.

ART. 18 SOLUZIONI INNOVATIVE SUCCESSIVE ALLA CONSEGNA DEI VEICOLI.

Per ogni lotto, nel caso che nella produzione di veicoli dello stesso tipo o simili, successivamente al completamento della fornitura e durante tutto il periodo della loro vita utile d'esercizio, fossero introdotte soluzioni innovative derivanti da esperienze di servizio nell'ambito nazionale o europeo,

tendenti ad incrementare il livello e/o l'affidabilità, il Fornitore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante.

In tal caso, dovranno essere fornite tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare ed eventualmente adottare le soluzioni proposte anche sui veicoli oggetto del presente Capitolato, indicandone contemporaneamente i tempi di realizzazione e specificandone in linea di massima i costi relativi.

ART. 19 ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto i seguenti documenti Allegati:

- A. Capitolato Tecnico – Lotto 1;
- B. Capitolato Tecnico – Lotto 2.

L'ESTENSORE

P.I. Andrea BONALDO